

OGGETTO: Uso del mezzo proprio da parte di dipendenti ed amministratori per missioni espletate in nome, per conto e nell'interesse del comune. atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78, convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dall'anno 2011 "le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero,..." omissis... A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi..."; -in sintesi, allo scopo di conseguire risparmi di spesa è stata disposta la disapplicazione di norme che prevedevano il rimborso delle spese per missioni autorizzate, con auto del dipendente, nel limite di un quinto del costo del carburante; - con la disapplicazione dell'indennità chilometrica, la manovra economica 2010 ha reso inoperanti le norme che determinano l'ammontare del rimborso, senza però abolire il principio del rimborso della spesa. Difatti il citato comma 12 non disapplica l'art. 12 delle legge n. 836/1973, la norma che pone il seguente principio generale: se il pubblico dipendente è comandato a svolgere missioni e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici ha diritto ad un rimborso delle spese incontrate per svolgere comunque la sua missione; - è quindi evidente il paradosso creato dal comma 12: eliminazione dell'indennità chilometrica e mantenimento in vigore del principio del rimborso delle spese;

RILEVATO CHE nel caos ingenerato dal predetto art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in tema di disapplicazione del rimborso chilometrico ai dipendenti che in trasferta utilizzino il mezzo proprio, si inseriscono la Deliberazione n.949 del 12.10.2010 della Corte dei Conti della Lombardia e la pronuncia del Ministero dell'Economia e Finanze con la circolare 22.10.2000 n. 36, come di seguito sintetizzate:

- con la Deliberazione n. 949/2010 della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia è stato precisato che la norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n.78/2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della legge 26.7.1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma (vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica), l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.

- con la Circolare n. 36 del 22.10.2010, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Lombardia, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha dato il proprio orientamento interpretativo secondo il quale la disposizione di cui all'art. 9 della legge 26.7.1978, n. 417, sebbene ancora vigente, legittimerebbe soltanto la sottoscrizione da parte dell'amministrazione di un'apposita polizza assicurativa, ma non anche la rifusione delle spese effettivamente sostenute dal dipendente autorizzato a far uso del proprio mezzo di trasporto. Soltanto al personale che svolge funzioni ispettive, intendendosi per tali quelle relative a compiti di verifica e controllo, le amministrazioni potranno dunque continuare ad erogare i rimborsi spese per l'utilizzo del mezzo proprio. Nella lettura dell'art. 9 della legge 417/1978, non disapplicato, che disciplina l'uso del mezzo proprio, con provvedimento motivato, "anche" oltre i limiti della circoscrizione provinciale quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti più conveniente, Corte e Ragioneria concordano sul fatto che la norma non rimane in piedi per una svista del legislatore. Solo che la Ragioneria ne limita la portata, più per ragioni finanziarie che per una ricostruzione giuridica coerente, prevedendo che, al di fuori delle funzioni ispettive, di verifica e controllo, l'autorizzazione è finalizzata solo alla copertura assicurativa e resta esclusa la possibilità di rimborso spese. La Corte sposta invece la lettura su un concetto di modalità di organizzazione secondo criteri di buon andamento, in cui l'utilizzo del mezzo proprio può essere considerato più funzionale. Con questa interpretazione, interessante ed innovativa, il rimborso spese al dipendente costituisce non una spesa di personale, ma un costo del servizio, e l'autorizzazione è condizionata da una valutazione complessiva sull'efficacia ed economicità di una modalità organizzativa piuttosto che di un'altra, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

OSSERVATO, tra l'altro, che analoghi divieti erano già stati disciplinati con i commi 214, 215 e 216 art. 1 della L. 23/12/2005, n° 266 e dichiarati illegittimi con Sentenza C. Cost. 21/03/2007, n° 95, in quanto la norma nel negare il rimborso delle spese viaggio anziché soffermarsi a stabilire un parametro generale di contenimento della spesa, con un precetto specifico di eliminazione di essa, finisce per ledere l'autonomia finanziaria degli enti locali;

CONSIDERATO CHE :

- l'entrata in vigore del comma 12, dell'art. 6 del D.L. 78/2010 prevede che, con decorrenza dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, mentre per i motivi di cui sopra sta creando un vuoto legislativo in materia di rimborsi spese e indennità di missione da colmare con atti di programmazione generale a carico di ciascun ente, posto che è necessario assicurare il normale funzionamento del Comune, anche attraverso lo spostamento fuori sede degli amministratori e

dipendenti, per motivi ovviamente inerenti l'attività istituzionale e entro i limiti di spesa di bilancio che a decorrere dall'anno 2011 dovranno essere ridotti entro i termini di legge;

- le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa;
- periodicamente viene richiesto al personale dipendente dell'Ente l'effettuazione di missioni per il disbrigo di adempimenti di servizio presso Uffici, Ditte od Enti dislocati al di fuori del territorio comunale o per la partecipazione a seminari e giornate di studio inerenti le attività svolte;
- tali missioni vengono eseguite, prioritariamente, con i mezzi facenti parte del parco automezzi comunale e, solo nei casi di indisponibilità di utilizzo di tali vetture, con il mezzo proprio dell'unità comandata in missione;
- difficilmente si può sopperire con l'uso di mezzi pubblici in quanto i collegamenti diretti di linea con le città e i comuni, da raggiungere per le missioni, sono spesso carenti e non adeguati come orari e come percorsi rispetto alle destinazioni finali;
- per quanto riguarda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, questa deve comunque essere limitata ai casi di appurata ed assoluta necessità, qualora si riscontri un effettivo interesse da parte del Comune, connesso ad un migliore e più celere espletamento del servizio e comunque subordinato alla domanda scritta da parte del dipendente interessato;
- nel concetto di "...rifusione delle spese effettivamente sostenute..." non può non comprendersi anche il costo della benzina, per la cui definizione appare congruo e corretto fare riferimento analogico proprio all'art. 8 della Legge n°417/1978 riconoscendo il rimborso nel limite di 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo, giacché la norma di riferimento non è abrogata dall'ordinamento e la cui applicazione trova motivato supporto nel presente provvedimento;
- l'utilizzo del mezzo proprio del Segretario Comunale, ricorrendo il caso di Segreteria Comunale Convenzionata (C.C. n°27 del 25/11/2011) ed il conseguente rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate, trova legittimazione in quanto:
 - trattasi di espressa previsione normativa di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. 04/12/1997 n°465 mai abrogato o disapplicato;
 - non si tratta di spese di missione, ma di spese di accesso tra sedi municipali;
 - rientra nelle clausole di un rapporto pattizio approvato e sottoscritto tra i Comuni;
 - riveste natura obbligatoria per il Segretario titolare della Convenzione;
 - risponde a criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, piuttosto che vedere sottratto per l'intera giornata un automezzo dall'esiguo parco auto comunale, a discapito delle esigenze dei dipendenti e degli amministratori;

RITENUTO pertanto necessario alla luce di quanto sopra, adottare il presente provvedimento, in sintonia con l'evolversi delle disposizioni in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, fornendo i seguenti indirizzi:

1) al Responsabile dell'Area Affari Generali-Economico Finanziaria, l'autorizzazione all'assunzione di una idonea polizza assicurativa a integrale copertura di tutti i rischi che possono derivare ai dipendenti comunali, al Segretario Comunale ed agli amministratori interessati all'atto dello svolgimento delle missioni cui sono comandati e che facciano uso di mezzo proprio;

2) ai Responsabili di tutti i Settori, cui è demandato l'incarico dell'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati a:

- autorizzare il personale dipendente a compiere missioni in nome, conto ed interesse del Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi, nei casi ove risulti più efficace ed economicamente vantaggioso o ne possa derivare un danno o una disfunzione nella erogazione dei servizi, il mezzo di trasporto privato, dando atto che le autorizzazioni all'uso dell'automezzo privato del dipendente, concesse con le modalità e per i casi esposti precedentemente, saranno comunque subordinate alla presentazione di domanda scritta da parte del dipendente interessato e saranno rilasciate esclusivamente dopo aver verificato, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio;

3) al Servizio Personale, cui è demandato l'incarico dell'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati

a:

- predisposizione degli eventuali rimborsi, confermando che al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) compreso il rimborso del costo chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo;

- provvedere alla raccolta dei dati necessari previsti dalla polizza assicurativa concernenti alla tenuta del nominativo dei dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio nelle missioni, ai dati del mezzo utilizzato nonché al luogo e data di svolgimento di ciascuna missione;

- provvedere alla notifica a tutto il personale delle modalità sopra indicate e dello schema di autorizzazione.

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono riportate;
2. di approvare i succitati indirizzi in materia di contrazione di polizza assicurativa Kasko e in materia di autorizzazione ad effettuare le missioni in nome, conto ed interesse di questo Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi prioritariamente dei mezzi facenti parte dell'autoparco comunale oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico.
3. i dipendenti, solo in caso di comprovata indisponibilità dei mezzi del parco comunale, possono essere preventivamente autorizzati, dal responsabile del servizio, all'uso del mezzo proprio solo qualora particolari esigenze del servizio lo impongano e l'utilizzo dello stesso risulti economicamente più conveniente, in caso di:
 - incontri/riunioni fuori sede;
 - partecipazione a corsi di formazione;
 - collegamento con sedi staccate;
 - disbrigo pratiche presso altri Enti.

Tra le particolari esigenze di servizio sono compresi anche i seguenti casi:

- qualora non vi sia disponibilità di alcun mezzo dell'ente;
- quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione;
- quando il mezzo pubblico manchi del tutto.

Al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc) compreso il rimborso del costo chilometrico, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.

4. Il Segretario Comunale, titolare di Segreteria Convenzionata, è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per gli accessi/missioni sulla scelta dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa illustrati in premessa;
 5. di demandare ai Capo Area competenti in premessa indicati l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari;
- La Giunta, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267.